

**COMUNE DI TERNI**  
**REGOLAMENTO DEI MUSEI COMUNALI**

ART. 1  
DENOMINAZIONE E SEDE

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei Musei del Sistema Museale Cittadino di proprietà del Comune di Terni.
2. I Musei di proprietà del Comune di Terni sono:
  - a) Museo d'Arte Moderna e Contemporanea "Aurelio De Felice", sito in Via Franco Molè, 25 Terni
  - b) Museo Archeologico "Claudia Giontella", sito in via Franco Molè 10 Terni
  - c) Mostra Permanente delle Raccolte Paleontologiche dell'Umbria Meridionale, sito presso la ex chiesa di san Tommaso, Via S. Tommaso, 6 Terni
  - d) Anfiteatro Romano, sito in via del Vescovado, 7 Terni
  - e) Centro Visita e Documentazione "Umberto Ciotti", sito in Strada di Carsoli, 8 Terni
3. La descrizione sintetica di tali Musei è riportata nell'Appendice che contiene anche i riferimenti normativi, formando parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. I Musei non hanno personalità giuridica propria, ma costituiscono un'articolazione organizzativa del Comune di Terni.

ART. 2  
FINALITA'

1. Il presente regolamento dà attuazione all'art. 6 della legge regionale dell'Umbria 22 dicembre 2003, n. 24, (*Sistema museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi*), conformemente ai criteri tecnico-scientifici e agli standard previsti dal decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 133 in ottemperanza al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*),
2. Ai fini del presente regolamento si richiamano le seguenti definizioni:
  - a) per l'art. 101 d.lgs. n. 42 del 2004, il museo, tra gli istituti e luoghi della cultura, è "una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio".
  - b) per l'art. 1 della legge regionale n. 24 del 2003, "il museo e le altre strutture di conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica dei beni culturali sono servizi per la conservazione globale e programmata e per la valorizzazione anche economica di beni di rilievo culturale diffusi sul territorio, quando ne sono titolari gli enti locali, e sono attività con finalità di utilità e solidarietà sociale, se ne sono titolari soggetti privati".
  - c) per l'art. 2 dello Statuto dell'International Council of Museums (ICOM), "il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperta al pubblico e

compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, di educazione e di diletto".

3. In particolare i Musei, nello svolgimento dei propri compiti, assicurano la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle loro collezioni, attraverso specifiche attività:
- a) preservano l'integrità di tutti i beni assicurandone la conservazione, la manutenzione e il restauro;
  - b) svolgono attività dirette alla valorizzazione della conoscenza del loro patrimonio culturale, alla realizzazione delle migliori condizioni della loro utilizzazione e fruizione pubblica, e alla promozione culturale del territorio.
  - c) adottano le strategie e le misure opportune per far conoscere all'esterno le proprie strutture, le proprie collezioni e le attività svolte.
  - d) si impegnano a garantire l'accesso a tutte le categorie di utenti, e operano per eliminare ogni ostacolo che possa limitarne la fruizione.
  - e) Incrementano il proprio patrimonio attraverso acquisti, depositi, lasciti, donazioni dei beni coerenti alle raccolte e alla propria missione.

### ART. 3 FUNZIONI.

1. I Musei del Sistema Museale cittadino svolgono i seguenti compiti:

- acquisiscono, conservano, ordinano ed espongono alla fruizione pubblica le loro raccolte;
- adottano gli accorgimenti necessari per assicurare la sicurezza e la conservazione della sede e dei materiali in essa contenuti, nonché la sicurezza del personale che vi lavora e del pubblico dei visitatori;
- assicurano l'inventariazione, la catalogazione scientifica e la documentazione fotografica, secondo gli standard predisposti e, per le immagini, i formati indicati dal Ministero della Cultura e adottati dalla Regione Umbria;
- garantiscono l'inalienabilità delle collezioni, salvo casi eccezionali che motivino l'alienazione e/o la cessione dei beni, nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti;
- assumono le misure utili ad incentivare la frequentazione e l'uso dei musei come supporto didattico da parte degli operatori scolastici e delle organizzazioni di carattere sociale;
- svolgono e promuovono attività di studio e di ricerca sulle proprie raccolte e sui temi correlati, anche attraverso attività di catalogazione, cercando di incentivare la visita ai Musei e la miglior comprensione delle opere;
- svolgono e promuovono iniziative di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale per tutto quanto rientri nel proprio oggetto anche mediante l'adesione a organismi o a progetti di sensibilizzazione coerenti con le sue finalità;
- promuovono la conoscenza della città e del territorio di cui i musei sono documentazione;

- assicurano un regolare servizio di apertura al pubblico e assicurano la fruizione dei beni posseduti attraverso l'esposizione permanente, garantendo inoltre la visione delle opere in deposito e la loro consultazione, su richiesta degli interessati;
- organizzano mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento;
- possono concedere in prestito temporaneo opere d'arte delle proprie collezioni per mostre organizzate da altri soggetti pubblici e privati, qualora le iniziative vengano ritenute all'altezza della capacità di valorizzazione delle opere richieste in prestito e solo se il prestito non crei pregiudizio all'opera stessa, secondo le modalità previste all'art. 22 del presente Regolamento;
- svolgono attività educative e didattiche;
- curano la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
- aprono al pubblico le biblioteche specializzate;

#### ART. 4

##### ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE DELL'UMBRIA E EVENTUALI SISTEMI TERRITORIALI

1. I Musei aderiscono al Sistema Museale dell'Umbria, secondo quanto stabilito dalla L.R. 22 dicembre 2003, n. 24 e successive modificazioni (e dai relativi provvedimenti attuativi), impegnandosi in modo attivo nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale pertinente.
2. I Musei possono aderire a reti nazionali e locali, organismi o iniziative di gestione e valorizzazione che perseguano obiettivi coerenti con le sue finalità e compatibili con quelle del Sistema Museale dell'Umbria. Possono inoltre costituire o partecipare a forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni ai sensi dell'art. 112, comma 9, d. lgs. n. 42 del 2004.

#### ART. 5

##### FORME DI GESTIONE

1. I Musei ed i loro servizi sono gestiti direttamente dal Comune di Terni o indirettamente, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 115 del *d.lgs. 22.1.2004 n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i, da soggetti scelti attraverso le procedure previste dal d.lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.
2. L'Ente pubblico titolare provvede alla manutenzione straordinaria dell'immobile e delle raccolte. 3. Rimane compito del Comune di Terni il coordinamento amministrativo e la supervisione scientifica delle attività museali, didattiche ed espositive.

#### ART. 6

##### DIREZIONE DEL MUSEO

1. Può essere previsto il ruolo di Direttore per le attività culturali e scientifiche, di una o più strutture museali, conferito con atto del Sindaco ad una figura professionale idonea e di comprovate competenze, individuata all'interno della struttura oppure acquisita all'esterno, nel rispetto delle normative vigenti. Compiti, responsabilità, competenze, attività, durata e natura dell'incarico, saranno indicate all'interno del contratto stilato tra Ente e Direttore.

2. La responsabilità gestionale, organizzativa ed amministrativa dei Musei comunali è in capo al dirigente della Direzione competente per materia.

#### ART. 7

#### ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

1. L'organizzazione della struttura dei Musei prevede, ai sensi di legge, che siano assicurati, secondo i livelli minimi uniformi di qualità (art. 114 d.lgs 42/2004 e D.M. 113/2018) e con continuità, le seguenti funzioni fondamentali: direzione; conservazione, cura e valorizzazione delle collezioni e del patrimonio museale, necessarie attività amministrative e tecniche, servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico previsti dall'art. 117 del d.lgs. 42/2004, tra cui si menzionano quelli educativi e didattici, di sorveglianza, custodia e accoglienza.
2. Ai Musei è garantita una dotazione stabile di personale con competenze e in quantità adeguate, ferma restando la possibilità di erogare i servizi, anche solo parzialmente, grazie a soggetti esterni, pubblici o privati, comprese le Associazioni di volontariato, tramite apposita convenzione e/o contratto di servizio.
3. Per svolgere compiutamente le proprie funzioni, i Musei possono avvalersi anche di giovani del Servizio Civile Volontario Nazionale e/o di stagisti e tirocinanti provenienti da Facoltà universitarie il cui indirizzo di studi sia coerente con la missione e la natura dei Musei. In tali casi, l'apporto alle attività non può costituire un surrogato delle necessarie prestazioni professionali qualificate, ma rappresenta un momento formativo offerto ai giovani al fine di fornire loro un'occasione di esperienza diretta nel settore dei Musei.

#### ART. 8

#### PATRIMONIO

1. Le diverse sedi dei Musei comunali sono di proprietà del Comune di Terni.
2. Il patrimonio museale del Comune di Terni è costituito dai beni immobili e mobili in dotazione ad ogni singola struttura museale, acquistato o acquisito per donazione e da beni in deposito da Enti o da soggetti pubblici e privati.
3. I beni di ciascun museo sono riportati in un elenco inventariale oggetto di revisione ed aggiornamento.

#### ART. 9

#### GESTIONE FINANZIARIA

1. Il Comune di Terni provvede al mantenimento dei Musei mediante fondi di bilancio ordinari, nonché con contributi ordinari e straordinari che potranno essere concessi dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, da altri Enti pubblici, e da eventuali donazioni di privati cittadini, enti morali, ditte, organizzazioni o associazioni che liberamente intendano sostenerlo finanziariamente.
2. Il Comune di Terni, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assicura alle strutture museali risorse economiche e finanziarie adeguate alle loro dimensioni e caratteristiche, per consentirne il normale funzionamento, nel rispetto degli standard minimi di qualità; gli organi competenti stabiliscono i programmi e gli obiettivi da perseguire.
3. Le modalità di acquisizione delle risorse e di effettuazione delle spese sono stabilite nell'ambito degli atti regolamentari e organizzativi del Comune di Terni.

## ART. 10

### RICERCA DI FINANZIAMENTI E SPONSORIZZAZIONI

1. I Musei attuano una politica di ricerca di contributi, sia in beni che in servizi, presso soggetti pubblici e privati per il sostegno della gestione ordinaria così come per la realizzazione di attività promozionali o di eventi straordinari. Per tali finalità può anche stringere accordi con altre istituzioni. I musei possono avvalersi dell'Art Bonus per raccogliere erogazioni liberali ai sensi dell'art. 1 della legge 106/2014. La sponsorizzazione dei musei o di beni delle sue raccolte avviene in conformità all'art. 120 del d.lgs. n. 42/2004, all'art. 151 del d.lgs. 50/2016 e del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione del Comune di Terni, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.126 del 6 giugno 2011 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, alla sezione Regolamenti.
2. Le attività di sponsorizzazione sono regolamentate da appositi contratti nei quali vanno definiti ambiti e modalità. La scelta degli sponsor avviene nel rispetto della normativa nazionale e dei Regolamenti vigenti nel Comune di Terni.

## ART. 11

### APERTURA AL PUBBLICO E TARIFFE D'INGRESSO

1. la definizione del calendario e degli orari di apertura, delle tariffe d'ingresso, con le eventuali riduzioni ed esenzioni, nonché delle tariffe per le attività previste all'art. 13 sono di competenza della Giunta Comunale.

## ART. 12

### SERVIZI MUSEALI

1. I Musei assicurano i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui:
  - custodia e pulizia delle strutture e delle opere esposte e immagazzinate - (controllo degli impianti, dell'ambiente microclimatico e dello stato di conservazione degli oggetti);
  - vigilanza e sicurezza delle strutture e delle opere (sorveglianza degli accessi e vigilanza sul rispetto delle norme generali di condotta da parte dei visitatori, regolamentazione dei flussi del pubblico, sorveglianza nelle sale anche mediante impianti di videocontrollo); - biglietteria;
  - servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo e le riproduzioni di beni culturali;
  - servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni;
  - gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni di beni;
  - accoglienza al pubblico, ivi inclusi quelli di assistenza e intrattenimento per l'infanzia;
  - informazione e di guida sui Musei, sulle opere (o oggetti o tipologia specifica; sulla sede, etc.), sui percorsi di visita, anche attraverso appositi sussidi (schede mobili, pannelli descrittivi, sito internet, pubblicazioni, audioguida, ecc.);
  - assistenza educative e didattica, rivolta al mondo della scuola e alle diverse tipologie di pubblico, garantendo la piena accessibilità fisica, culturale, sensoriale ed economica delle relative attività;

- servizi di caffetteria e di ristorazione;
  - guardaroba/deposito di borse ed oggetti ingombranti;
  - organizzazione di attività espositive temporanee finalizzate alla valorizzazione delle collezioni; - programmazione di manifestazioni culturali, anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati;
  - realizzazione di pubblicazioni sui beni culturali e sul contesto storico e territoriale di riferimento; - agevolazione delle politiche di promozione turistica del territorio.
2. Negli archivi dei Musei deve essere conservata copia aggiornata dei seguenti documenti, necessari al funzionamento degli stessi: inventario delle collezioni, manuale operativo interno, registro di accesso alle collezioni, registro dei prestiti e depositi, schede scientifiche degli oggetti costituenti le collezioni, registro di monitoraggio dell'attività e dell'affluenza dei visitatori.

#### ART. 13

##### UTILIZZO DEI LOCALI DEL MUSEO

1. Gli spazi museali possono essere concessi temporaneamente in uso a terzi richiedenti, pubblici e privati, per manifestazioni, cerimonie ed eventi, senza pregiudizio per l'esposizione degli oggetti e la ordinaria fruizione. Le modalità di utilizzazione degli ambienti, tali da assicurare la garanzia della sicurezza dei locali e delle raccolte, devono essere concordate tra il richiedente e il gestore del museo. E' garantita l'utilizzazione degli ambienti da parte di tutte le associazioni del territorio e da chiunque ne faccia richiesta, purché compatibile con il contesto e le finalità del luogo. La richiesta va formulata per iscritto e la decisione di rigetto va adeguatamente motivata.
2. Tali utilizzazioni debbono avere forme compatibili con il carattere artistico e storico, l'aspetto e il decoro del servizio museale e non dare luogo a mercificazione, anche parziale, dei beni della raccolta, dell'immagine o della sede museale.

#### ART. 14

##### RACCOLTA DATI E MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

1. Nell'ambito di quanto previsto dal presente Regolamento, il Comune di Terni, con Deliberazione della Giunta comunale, adotta la Carta della qualità dei servizi museali, che indica gli specifici servizi erogati, gli standard attesi, ogni informazione utile al pubblico e le modalità di tutela dei diritti dei cittadini rispetto ai servizi di cui si tratta.
2. La carta della qualità dei servizi museali viene esposta nei Musei in un luogo ben visibile, resa pubblica sul sito Internet dell'Ente e dei Musei e mediante distribuzione a chiunque ne chieda copia.
3. Periodicamente vengono condotte ricerche sul pubblico dei Musei e raccolti dati, mediante questionari, anche online, al fine di conoscerne le caratteristiche e il grado di apprezzamento per i servizi offerti, cercando di migliorare gli strumenti di valutazione dell'affluenza del pubblico.
4. All'uscita delle sedi museali è posto un registro in cui il visitatore può esprimere il giudizio sull'esperienza effettuata o proporre critiche o suggerimenti per migliorare l'offerta museale, che devono essere tenuti in considerazione nella programmazione delle attività.
5. Ai fini statistici e di programmazione, le rilevazioni giornaliere riguardanti l'accesso del pubblico vengono riferite mensilmente all'Ente titolare e al competente Servizio regionale.

6. Al fine della rilevazione statistica, anche per gli ingressi gratuiti deve essere assegnato uno specifico biglietto.

#### ART. 15

#### TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi ai visitatori, comunicati volontariamente dagli stessi di persona e/o tramite modulistica, telefono, fax, email sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi ai servizi richiesti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, secondo il d.lgs. 10/08/2018 n. 101, di adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/2003) al regolamento UE 2016/679 (cd GDPR).
2. Il trattamento dei dati è relativo a: pratiche amministrative relative al servizio museale e allo svolgimento dell'attività per consentire agli Interessati di fruire di servizi personalizzati e per l'esecuzione degli stessi, inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici, adempimenti connessi all'esecuzione del servizio richiesto, quali ad esempio la prenotazione del servizio stesso, per assolvere a specifiche richieste degli Interessati. Il conferimento di tali dati personali non ha carattere obbligatorio, ma l'eventuale rifiuto a fornirli impedisce, in relazione al rapporto tra il dato ed i servizi richiesti, l'esecuzione delle prestazioni.
3. Le registrazioni effettuate dagli impianti di videosorveglianza vengono conservate conformemente al "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la Protezione dei dati personali del 29-04-2004 e al predetto d.lgs. 101/2018.

#### ART. 16

#### NORME GENERALI PER I VISITATORI

1. I visitatori devono tenere nel Museo un comportamento corretto e tale da non recare pregiudizio alle cose esposte e disturbo agli altri utenti.
2. L'uso del telefono cellulare è permesso, purché con discrezione e con la suoneria disattivata.
3. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni statali concernenti i servizi museali statali.

#### ART. 17

#### RACCOLTE

1. Nei musei sono raccolti beni e opere di titolarità del Comune di Terni.
2. È finalità dei Musei l'incremento delle raccolte mediante acquisti, nonché attraverso donazioni, lasciti, depositi di opere, documenti e cose coerenti con le raccolte e le finalità del Museo stesso, previa valutazione dei vincoli e degli obblighi collegati all'accettazione.
3. L'incremento delle raccolte è autorizzato dalla Giunta Comunale su iniziativa del Direttore. Nell'istruttoria il medesimo potrà avvalersi di una commissione a tale scopo costituita.

#### ART.18

## DEPOSITO

1. Le opere e gli oggetti in deposito permangono in proprietà al depositante, il quale ne potrà disporre secondo le modalità stabilite nell'atto di deposito. Nell'esposizione delle cose depositate sarà assicurato, con le opportune forme concordate, il riferimento al depositante.
2. La durata del deposito è concordata con il proprietario e la valutazione tiene conto di eventuali costi a carico del Museo relativi a trasporti, assicurazione, allestimento espositivo e restauro.

## ART. 19 INVENTARIO

1. I Musei sono dotati di un inventario, nel quale devono essere indicate le singole cose in dotazione a fini patrimoniali e di sicurezza. L'inventario deve essere aggiornato annualmente, mediante la registrazione di ogni cosa che per acquisto, donazione, lascito ereditario, deposito o per qualsiasi altra ragione venga comunque in detenzione del Museo. Nel caso di cose appartenenti a terzi, verrà fatta apposita annotazione.

## ART. 20 CATALOGAZIONE

1. In conformità alle procedure e alle modalità di catalogazione stabilite con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 42 del 2004, e in accordo con la programmazione regionale, dei beni dei Musei viene redatta, ove non avesse già provveduto la Regione Umbria, la scheda di catalogazione scientifica (possibilmente informatizzata) utilizzando i modelli standard e relative normative per la loro corretta redazione, predisposti dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (I.C.C.D.) del Ministero della Cultura.
2. Nel caso di attività di catalogazione promossa dai Musei, copie delle schede, contrassegnate dai numeri di catalogo generale forniti dalla Regione, vengono trasmesse alla Regione stessa, al competente ufficio territoriale del Ministero della Cultura e all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.
3. Una copia delle schede, della documentazione fotografica e dei supporti informatici sono conservati presso i Musei. I Musei tengono anche copia (e relativa documentazione fotografica) delle schede redatte a cura della Regione e delle eventuali schede conservative degli oggetti.
4. Ai fini della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio culturale, la consultazione delle schede di catalogo è posta a disposizione del pubblico senza pregiudizio della sicurezza dei beni.

## ART. 21 CONSERVAZIONE

1. Conformemente agli standard previsti al d. lgs. n. 42 del 2004 e alla legge regionale n. 24 del 2003, i Musei adottano le misure atte a prevenire rischi alle cose custodite e a garantire le condizioni ottimali di conservazione e di sicurezza.
2. Gli interventi conservativi di manutenzione e di restauro sono affidati a coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia, previa comunicazione al competente Servizio regionale e previa autorizzazione del Ministero della Cultura per le cose direttamente qualificate dalla legge o dichiarate

espressamente beni culturali conformemente a quanto disposto dagli artt. 10, 14, 21, 29, 31 e 182 d.lgs. n. 42 del 2004.

3. I Musei, compresi i depositi, sono tutti dotati di sistemi antintrusione e di videosorveglianza a garanzia dei beni in essi conservati e sono coperti da adeguata polizza assicurativa.

## ART. 22

### PRESTITI

1. Il prestito di cose appartenenti alle raccolte dei Musei per mostre ed esposizioni è concesso soltanto a musei e a istituzioni di riconosciuta fama e in occasione di iniziative di elevato valore scientifico e per un periodo di tempo tale da non pregiudicare la valorizzazione complessiva del Museo e comunque di regola non superiore a sei mesi. I Musei stabiliscono periodicamente l'elenco pubblico delle cose per le quali lo spostamento dalla propria sede può costituire un rischio materiale o pregiudicare il valore storico, artistico e cognitivo della propria collezione. L'elenco è articolato a seconda che il prestito sia sconsigliato in assoluto ovvero che sia accettabile soltanto a determinate condizioni.

2. La concessione del prestito è disposta dal Comune di Terni, previa autorizzazione del Ministero della Cultura ai sensi dell'art. 48 d. lgs n. 42 del 2004 per le cose direttamente qualificate dalla legge o dichiarate espressamente beni culturali e comunicazione alla Regione Umbria.

3. I beni concessi in prestito sono assicurati con idonea polizza ad onere dell'ente o Museo richiedente, per il valore stabilito dal titolare, sentito il Ministero della Cultura per le cose direttamente qualificate dalla legge o dichiarate espressamente beni culturali, nella formula più ampia "da chiodo a chiodo". Il trasporto ha luogo solo dopo la consegna al Museo della polizza richiesta.

## ART. 23

### ACCESSO ALLE RACCOLTE E RIPRODUZIONI

1. Le raccolte dei Musei devono essere destinate alla pubblica fruizione a norma dell'art. 101, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004.

2. L'accesso alle opere e agli oggetti posti nei locali di deposito è consentito per motivi di studio e previa autorizzazione da parte del titolare

3. A norma dell'art. 108 d.lgs. n. 42 del 2004, la riproduzione delle cose contenute nel museo, ove non già disponibile presso la Fototeca regionale, è soggetta ad autorizzazione del titolare, e al pagamento di un corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale. Nella fissazione del corrispettivo dovrà essere considerato il valore commerciale dei diritti di autore, ove della riproduzione sia fatto uso commerciale. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

4. La domanda di riproduzione è rivolta al titolare ed è corredata dei dati necessari per valutarla e darvi seguito. In particolare, il richiedente dovrà sotto la sua responsabilità indicare mezzi e modalità delle riproduzioni, finalità e destinazione delle medesime, quantità che intende ottenere, forme di distribuzione e se della riproduzione sarà fatto uso commerciale. Ove si tratti di riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio, il richiedente dovrà sottoscrivere impegno relativo alla non divulgazione, diffusione e

distribuzione delle copie ottenute. La violazione di tale impegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge per la riproduzione abusiva di opere altrui.

5. L'autorizzazione alla riproduzione è intrasmissibile, viene rilasciata per una volta sola, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti e previo pagamento del corrispettivo. Il corrispettivo non comprende eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi. Il Museo ha facoltà di chiedere gratuitamente copia della riproduzione effettuata.

6. Nessun uso diverso da quello dichiarato è lecito senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

7. Non sono soggette ad autorizzazione e sono gratuite le riproduzioni effettuate con apparecchi fotografici portatili senza dispositivo di illuminazione e per uso personale.

#### ART.24

#### RAPPORTI CON IL TERRITORIO

1. L'ente titolare dei musei, d'intesa con la Regione, stipula accordi e convenzioni con il Ministero della Cultura, gli enti locali, le scuole, le università e altri soggetti attivi nel suo ambito territoriale affinché la valorizzazione del patrimonio culturale realizzata con il museo favorisca la valorizzazione culturale ed economica del territorio circostante.

2. In particolare, i Musei, in attuazione delle loro finalità e obiettivi, sviluppano attività e programmi per:

- a. promuovere lo studio e la ricerca sul patrimonio culturale locale per la crescita delle conoscenze legate all'ambito territoriale
- b. implementare e facilitare l'accesso alle raccolte documentarie e alle banche dati riguardanti le sue raccolte.

#### ART. 25

#### ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DEL MUSEO

1. Al fine di garantire un più stretto rapporto con la comunità locale e di fidelizzare il pubblico inteso in senso vasto l'ente titolare può promuovere la costituzione dell'Associazione degli Amici dei Musei 2. L'atto istitutivo dell'Associazione ne stabilisce le modalità di funzionamento, di adesione e le facilitazioni di cui usufruiranno i soci. Lo statuto dovrà essere improntato ai principi contenuti nel Codice etico degli Amici e Volontari dei Musei, redatto dalla Federazione Mondiale degli Amici dei Musei.

#### ART.26

#### DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla legislazione nazionale e regionale di settore.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Copia del presente Regolamento e dell'atto di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale di Terni è trasmessa al competente Servizio della Regione.

4. Il regolamento è pubblicato sui siti internet del Comune di Terni e dei Musei ed a disposizione del pubblico presso le sedi museali.

=====

## **Appendice.**

### **Museo d'arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice**

*Il Museo d'arte moderna e contemporanea, intitolato ad Aurelio De Felice, è allestito all'interno dell'edificio principale del CAOS – Centro Arti Opificio Siri che nasce dal recupero e dalla riqualificazione degli spazi dell'ex fabbrica chimica SIRI, configurandosi come un paradigma nel campo delle riconversioni di aree industriali dismesse in ambito urbano: da fabbrica chimica a fabbrica della cultura. Il Museo d'arte moderna e contemporanea "Aurelio De Felice" è un museo in continuo movimento. Dal nucleo della collezione preesistente che dipana un'interessante trama artistica dal basso Medioevo in poi, con punte di assoluta eccellenza, tra cui Piermatteo D'Amelia, Benozzo Gozzoli e l'Alunno, si giunge all'esplorazione del Novecento con indagini e sperimentazioni che portano, tra le altre, le firme di Gino Severini, Giulio Turcato, Ernesto Treccani, fino a mettere in gioco le estetiche più attuali con nomi affermati e giovani emergenti in un dialogo sempre aperto a nuovi approdi.*

*Particolarmente importante la donazione che Aurelio De Felice, rilevante e originale scultore del*

*Novecento, ma anche un animatore culturale per la città di Terni, nella sua visione, **città degli artisti**, effettua nel 1986 a favore del Comune di Terni che comprende sculture e disegni realizzati dall'artista stesso, dipinti di importanti artisti italiani e stranieri del Novecento, una collezione di opere di pittori naïfs, tra cui quelle di Orneore Metelli e 250 opere grafiche di protagonisti della scena artistica europea come Joan Mirò, Marc Chagall, Vasilij Kandinskij, Jean Cocteau, Pablo Picasso, Georges Braque, solo per citarne alcuni.*

### **Museo Archeologico Claudia Giontella**

*Il Museo Archeologico di Terni – fondato nel 2004 e intitolato all'archeologa Claudia Giontella – nasce dal primo recupero dell'area industriale SIRI (Società Italiana Ricerche Industriali), riconvertita oggi nel complesso del CAOS – Centro Arti Opificio Siri.*

*I reperti collocati all'interno delle prime sale del museo sono quelli risalenti all'età protostorica, provenienti dalle tre necropoli più importanti del territorio: la necropoli delle Acciaierie (X-VIII secolo a.C.), la necropoli dell'Ex Poligrafico Alterocca (VIII-VI secolo a.C.) e quella di San Pietro in Campo (VII-VI secolo a.C.). Le necropoli sono una preziosa testimonianza dei Naharki: popolo protoumbro di pastori e guerrieri, che dominava le sponde del fiume Nahar, l'attuale fiume Nera. La sezione romana è dedicata all'ingresso di Roma in Umbria, al programma urbanistico e alla composizione sociale di Interamna Nahars. Dopo l'erezione delle mura, avvenuta probabilmente intorno al III secolo a.C, la città acquista la sua definizione e fisionomia a partire dal I secolo a.C. con la costruzione, ad esempio, degli edifici da spettacolo: teatro e anfiteatro. Le testimonianze epigrafiche e figurative abbracciano un periodo che va dalla tarda età repubblicana a quella imperiale.*

### **Paleolab – Museo delle raccolte paleontologiche dell'Umbria meridionale**

*Il Paleolab è stato formalmente istituito nel 2002 ed è stato allestito all'interno della chiesa sconsacrata di San Tommaso.*

*Il percorso espositivo e didattico del museo si articola in tre sezioni: l'evoluzione e i cambiamenti geologici della Terra; il processo di fossilizzazione, inevitabilmente legato ai fenomeni di trasformazione della Terra; i resti fossilizzati di apparati scheletrici di vertebrati.*

*La raccolta del Museo paleontologico è un interessante nucleo di materiali unici ed essenziali per la conoscenza dei micromammiferi del Plio-Pleistocene e tra i più importanti dell'Umbria per la presenza, appunto, dei vertebrati.*

*Tra i pezzi più importanti si possono ricordare i resti di un proboscideato Mammuthus meridionalis, di un rinoceronte Stephanorhinus etruscus, di un felino dai denti a sciabola Megantereon cultridens, di una specie di antilope Leptobos etruscus, di una tartaruga d'acqua Emys orbicularis e soprattutto di un cervide Axis nestii: esemplare di una giovane femmina rinvenuta in connessione anatomica, ossia fossilizzata nella medesima posizione della sua dipartita.*

### **Anfiteatro romano**

*L'Anfiteatro romano sorge nell'area adiacente al duomo di Terni, all'interno dei giardini pubblici della Passeggiata: collocato al margine sud-occidentale dell'area urbana, è il monumento di epoca romana meglio conservato della città. L'Anfiteatro fu eretto probabilmente intorno ai primi decenni del I secolo d.C., come suggeriscono la tecnica edilizia – l'opus reticulatum bicromo, tuttora visibile sul perimetro esterno dell'edificio, realizzato in pietra sponga – e le caratteristiche strutturali.*

*Nonostante la sovrapposizione di strutture medievali e moderne – come il complesso del palazzo vescovile, della Curia e della chiesa della Madonna del Carmine – l'edificio è tuttora apprezzabile nel suo sviluppo ellittico.*

*Sulla facciata dell'edificio è stata esposta una copia dell'epigrafe che data al 672 a.C. la nascita dell'insediamento protourbano di Terni. L'originale è esposta al Museo archeologico Claudia Giontella di Terni.*

### **Centro visita e documentazione Umberto Ciotti**

*Il Centro visita e documentazione Umberto Ciotti è stato realizzato nel 2001 grazie alla collaborazione tra il Comune di Terni e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria; sorge a sud dell'area archeologica di Carsulae, in posizione rialzata rispetto agli scavi, e funge da porta d'ingresso alla città romana e da punto di accoglienza, informazione e orientamento per i visitatori. All'interno del Centro è allestita un'esposizione permanente di reperti, frutto dell'attività di ricerca svolta tra il 1951 e il 1972 dall'archeologo Umberto Ciotti, che offre un affascinante racconto della città e ne inquadra la storia nel più ampio contesto dell'organizzazione territoriale in epoca romana.*

=====

### **Riferimenti normativi**

Art. 9 della Costituzione *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*.

Art. 118 della Costituzione *“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”*.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, ai sensi dell'art. 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii.

Decreto Ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 *“Adozione dei Livelli Minimi Uniformi di Qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale”*.

Legge Regionale 22 dicembre 2003, n. 24 *“Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”* e ss.mm.ii.

.